

Regione Piemonte

UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE

Sede Legale: Via De Angeli, 35/a – 28887 OMEGNA (VB)

COPIA

Verbale di deliberazione della GIUNTA dell'Unione **N. 19**

OGGETTO: L.R. N. 32/82. e s.m.i. - APPROVAZIONE REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **Venticinque** del mese di **Maggio** alle ore 17.00 nella sala delle adunanze dell'Unione Montana del Cusio e del Mottarone.

Mediante invio di avvisi ai Sigg. Componenti:

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Carica	Pres.	Ass.
MELLANO MARIA ADELAIDE	Presidente	x	
PIZZI CLAUDIO	Vice Presidente	x	
GNOCCHI MARIA ROSA	Assessore	x	
DITITTA ANNA	Assessore	x	
BOTTINI GIUSEPPE	Assessore		x
Totale		4	1

Assiste il Segretario Direttore **Dr. Marco Luigi Delsignore** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la Dr.ssa **Maria Adelaide Mellano** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL' UNIONE MONTANA

Atteso che la Regione Piemonte aveva provveduto, con l'approvazione della L.R. 32 del 2/11/1982 a disciplinare e stabilire, sul territorio piemontese, norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale, compresa la raccolta dei funghi epigei spontanei;

Accertato che l'art. 22 della suddetta legge prevedeva l'istituzione di un tesserino raccolta funghi da parte delle Comunità Montane piemontesi, con il quale si consentiva la raccolta dietro versamento di somme stabilite annualmente dagli Enti stessi, entro un limite massimo determinato, annualmente, con deliberazione Giunta regionali;

Dato atto che le risorse finanziarie introitate dalle Comunità Montane potevano essere destinate ad opere di tutela ambientale e di miglioramento dei fondi boschivi;

Constatato che la disciplina raccolta funghi epigei spontanei è stata successivamente incrementata con le disposizioni della Legge 23/08/1993 n. 352 (norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e dal Decreto del Presidente del 14/7/1995 n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e spontanei);

Atteso che in tale ottica, in attuazione dei principi fondamentali delle disposizioni di cui sopra, la Regione Piemonte con la L.R. n. 24 del 17/12/2007, ad oggetto "Tutela dei funghi spontanei" ha inteso regolarmente la materia, con validità sull'intero territorio piemontese;

Dato atto che l'art. 14 della legge di cui sopra, abroga i disposti degli artt. 20, 21 e 22 della L.R. 32/82;

Richiamate le ulteriori disposizioni attuative ed in particolare :

- la L.R. 3 del 14/3/2014, art. 3, comma 2 lettera c) ove viene stabilito che le funzioni conferite dalla Regione Piemonte alle Comunità Montane, vengano svolte dalle Unioni Montane;
- la L.R. n. 7 del 8/9/2014, che all'art. 2 modifica la L.R. n. 24/2007 introducendo il "titolo" per la raccolta previo versamento di "un contributo"
- la D.G.R. n. 27-431 del 13/10/2014 che fissa il titolo per la raccolta giornaliera, settimanale, annuale, biennale e triennale, stabilendo le modalità di esercizio;

Viste la L.R. 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi spontanei" e la Legge Regionale 8 settembre 2014 n. 7 che reca modifiche alla sopracitata L.R. n. 24/2007 che tra l'altro prevedono che :

- l'autorizzazione regionale/titolo per la raccolta consiste nella ricevuta di versamento del contributo. Tale ricevuta, non avendo natura di provvedimento amministrativo, non deve più essere corredata da marca da bollo;
- la validità è riferita all'anno solare;
- i versamenti possono essere effettuati agli Enti di gestione delle aree protette, alle Unioni Montane di comuni e alle forme associative dei comuni collinari;
- i versamenti possibili sono :
 - € 5,00 per il titolo di raccolta giornaliera
 - € 10,00 per il titolo di raccolta settimanale
 - € 30,00 per il titolo di raccolta annuale
 - € 60,00 per il titolo di raccolta biennale
 - € 90,00 per il titolo di raccolta triennale
- il versamento può avvenire con bollettino postale, bonifico bancario o versamento presso le Tesorerie degli Enti legittimati all'incasso;
- i minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché accompagnati da un maggiorenne munito di titolo di raccolta valido;
- restano validi ed efficaci, sino alla loro naturale scadenza, i titoli conseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della legge;

Ricordato che la gestione del tesserino funghi, fin dalla sua entrata in vigore è stata fatta in modo associato dalle ex Comunità Montane del Verbano Cusio Ossola e del Novarese, con Ente capofila, prima la ex Comunità Montana Valle Ossola e dall'anno 2010 la ex Comunità Montana delle Valli dell'Ossola;

Vista la nota n. 247 del 4/3/2016, dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, con la quale si proponeva di subentrare come capofila alla ex Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, alla gestione in forma associata del tesserino unico per la raccolta funghi epigei spontanei;

Constatato che quanto sopra comporta che venga approvato un regolamento per la disciplina per la raccolta funghi epigei spontanei e determinare altresì le quote per il titolo per la raccolta funghi;

Rilevato che al riguardo a seguito della riunione tenutasi, il giorno 14 marzo u.s., a Domodossola, presso la sede dell'Unione Montane delle Valli dell'Ossola, fra i rappresentanti delle Unioni Montane del VCO e Novara, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, con nota 398 del 5/4/2016 ha trasmesso l'apposito regolamento predisposto "per la raccolta funghi epigei spontanei anno 2016" composto da n. 7 articoli, che si intende adottare nel rispetto delle disposizioni di legge sulla disciplina per la raccolta funghi epigei spontanei;

Preso atto, quindi, che le Unioni Montane del Verbano Cusio Ossola e Novara, hanno concordato di addivenire all'incasso dei titoli rilasciati con le seguenti modalità :

- 1) costo del titolo per la raccolta dei funghi € 30,00 per l'annuale, € 60,00 per il biennale e € 90,00 per il triennale, € 10,00 per il settimanale e € 5,00 per il giornaliero.
- 2) incasso totale delle quote da parte dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, tramite bollettini postali e successivo riparto, a fine campagna di raccolta, in parti proporzionali al territorio di competenza delle Unioni interessate, al netto delle spese vive sostenute.

che le predette Unioni Montane hanno deciso di addivenire alla :

- 1) alla predisposizione di campagna pubblicitaria a favore dei potenziali raccoglitori, attraverso la diffusione di comunicati stampa e on line;
- 2) stampa di manifesto e pieghevole esplicativo;
- 3) consegna da parte di ogni unione dei bollettini postali e il materiale pubblicitario nel proprio comprensorio;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi previsti dalla legge

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI APPROVARE E ADOTTARE** il regolamento per la raccolta funghi epigei spontanei nel territorio dell'Unioni Montane del Verbano Cusio Ossola e Novara (composto da n. 7 Articoli e allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale).
- 3) **DI UTILIZZARE** i proventi che verranno riscossi per la tutela e la salvaguardia del territorio.
- 4) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto all'Unione Montana delle Valli dell'Ossola e alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela dell'Ambiente – Biodiversità e Aree Naturali.
- 5) **DI DARE ATTO CHE** il responsabile del Servizio e del procedimento è il Dr. Marco Luigi Delsignore.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto, con voti unanimi favorevoli, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000.

Il Presidente
F.to Dr.ssa Maria Adelaide Mellano

Il Segretario
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Regolamento raccolta funghi per l'anno 2016

ai sensi della legge regionale n°24 del 17.12.2007 e legge regionale 7 del 08.09.2014

“Tutela dei funghi epigei spontanei” e “Nuove disposizioni relative al titolo per la raccolta di funghi epigei spontanei” nel territorio di: Unione Montana delle Valli dell’Ossola, Unione Montana Alta Ossola, Unione Montana Valle Vigezzo, Unione Montana Media Ossola, Unione Montana Cusio Mottarone, Unione Montana Valle Strona e delle Quarne, Unione Montana Valgrande e lago di Mergozzo, Unione Montana dei Comuni di Arizzano – Premeno e Vignone, e Unione Montana del Lago Maggiore, Unione Montana Dei Due Laghi

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento viene adottato per l'anno 2015, ai sensi e per gli effetti del 5^a comma dell'art. 2 della legge regionale 8.9.2014 n. 7, sentite le Unioni Montane, al fine di non interrompere la positiva e valida esperienza di gestione associata in convenzione tra enti locali sovracomunali, avviata a valere dall'anno 1986.

2. Le Unioni Montane Delle Valli dell’Ossola, dell’Alta Ossola, della Valle Vigezzo, della Media Ossola, Cusio Mottarone, Valle Strona e delle Quarne, Valgrande e lago di Mergozzo, dei Comuni di Arizzano-Premeno, Vignone e del Lago Maggiore e Unione Montana Dei Due Laghi, hanno predisposto il presente Regolamento al fine di attuare le disposizioni della leggi regionali 24/17.12.2007 e n°7 dell’08/09/2014, che nella Regione Piemonte, normano la tutela e raccolta dei funghi epigei spontanei.

3. Il presente regolamento è stato elaborato nel rispetto della tutela dell’ambiente e osservando i principi fondamentali dettati dalla legge 23 agosto 1993 n°352 e dal regolamento promulgato con D.P.R. 14.07.1995 n°376, che disciplinano la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Art. 2 Disciplina e modalità di raccolta dei funghi epigei spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommara pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. Inoltre la raccolta dei funghi epigei è vietata:

- a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
- b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
- c) nei casi e nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'art.3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 e relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
- e) dal tramonto alla levata del sole;
- f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

8. La Provincia anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9. Per effetto dell'art.2 comma 8° della l.r. n. 7/2014 su tutto il territorio regionale è consentita senza necessità di titolo e versamento di alcun contributo, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillaria mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), della specie del genere "Morchella", delle gambe secche (Marasmius oreades, dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera), fermo restando i disposti del presente articolo relativi alle regole di raccolta;

10. La Provincia, su parere delle Unioni Montane, o degli enti interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, (anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile), ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

11. Nelle aree di cui al comma 10 restano valide le disposizioni dell'articolo 3 (pagamento del titolo di raccolta).

Art. 3

Titolo per la raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo avente validità sul territorio regionale.

2. Il titolo per la raccolta, le cui modalità di accesso e costo sono stabilite dalla Giunta Regionale, è personale e revocabile nei casi previsti dalla legge ed è costituita dalla ricevuta di un **versamento sul conto corrente postale n°14274286 intestato a UnioneMontana delle Valli dell'Ossola, servizio tesoreria 28845 Domodossola, secondo i seguenti importi e per le seguenti validità temporali, evidenziando che l'annualità è riferita all'anno solare:**

€30,00* per il Titolo per la raccolta con validità annuale

€60,00* per il Titolo per la raccolta con validità biennale

€90,00* per il Titolo per la raccolta con validità triennale

3. Ai fini della sua efficacia, la ricevuta del versamento del contributo dovrà evidenziare le generalità ed il luogo di residenza del raccoglitore, nonché il luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi, nonché l'anno di validità o il giorno esatto di decorrenza dell'attività secondo gli esempi di seguito forniti:

"l.r. 24/2007 Titolo perla raccolta funghi anno/i....."

Per i titoli giornaliero (€5,00) e settimanale (€10,00) la Regione Piemonte fornirà blocchetti di grattini che verranno posti in vendita in Uffici Turistici ed esercizi convenzionati i cui elenchi saranno debitamente pubblicizzati.

4. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività e accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
5. Ai sensi della DGR n°27-431 del 13/10/2014 i minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta, tale esenzione non esonera dai disposti della legge 24/2007 e pertanto l'attività di raccolta da parte del minore sarà esercitata sotto la vigilanza del raccogliitore maggiorenne e conformemente ai disposti della legge 24.11.1981 n°689 (modifiche al sistema penale);

Art. 4 Deroghe

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'**avente titolo giuridico** e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, **non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ed al possesso del Titolo per la raccolta di cui all'articolo 2 della L.R. n°7/2014;**

2. Al riguardo si specifica che in ciascun comune, anche la **“collettività titolare dell'uso civico”** rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4 della legge regionale che qualifica l'**avente “titolo giuridico”** ed è quindi compresa nelle esenzioni previste dal medesimo art. 4 (*e dal primo comma del presente articolo*) a valere sul territorio del comune di residenza e/o solo sulle superfici comunali ancorché gravate da uso civico.

Art. 5 Deroghe per lavoro stagionale e scopi scientifici

1. Le autorizzazioni alla raccolta di maggiori quantitativi giornalieri, permesse ai sensi dell'art. 5 della l. r. n. 24/07, qualora costituiscano fonte di lavoro stagionale o di reddito dei cittadini residenti devono essere richieste alla Provincia, che le può concedere in deroga alla legge, a titolo oneroso, se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale.

2. I soggetti in possesso di Titolo per la raccolta in corso di validità, che possono beneficiare di questa autorizzazione in deroga, fatto comunque salvo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 4 del presente regolamento sono:

- a) I coltivatori diretti o imprenditori agricoli a qualunque titolo.
- b) I gestori in proprio dell'uso del bosco compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive.
- c) I soci di cooperative agricole-forestali

3. Le autorizzazioni in “deroga”, a fini didattico scientifici, ai sensi dell'art. 6 alla legge regionale n. 24/07, sono a loro volta di competenza della Provincia che le può rilasciare singolarmente o cumulativamente per periodi di tempo concordabili in base alla finalità scientifica.

Art.6 Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento, dei contenuti delle leggi da cui deriva e l'accertamento delle violazioni relative vengono effettuati da:

- a) al personale del Corpo forestale dello Stato;
- b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;
- c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;
- d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;
- f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;
- g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della L.R. n. 32/1982;
- h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Possono effettuare i controlli anche le guardie ittiche volontarie e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.

2. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge regionale n° 24 del 17.12.07.

Art. 7

Altre disposizioni

1. Il Titolo per la raccolta dei funghi non avendo natura di provvedimento amministrativo, non dovrà essere corredato dall'imposta di bollo, ovvero non più soggetto all'applicazione della marca da bollo;

Art. 49 comma 1 d.lgs. 267/2000:

Visto per la regolarità tecnica - contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. ssa Maria Adelaide Mellano
.....

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 267 del 18.08.2000 copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Unione Montana il **03 GIUGNO** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal **03 GIUGNO 2016** al **17 GIUGNO 2016**

Dalla residenza dell'Unione Montana, addì **03 GIUGNO 2016**

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Marco Luigi Delsignore
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2016

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del d.lgs. 267 del 18.08.2000

Ai sensi dell'art. 126 – 127 del d.lgs. 267 del 18.08.2000

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs.267 del 18.08.2000

IL SEGRETARIO DIRETTORE
.....